

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA N. 022

ORIGINALE

OGGETTO: - Integrazione Regolamento Interno in materia di Training on the job ed approvazione convenzione visite documentative ed orientamento proposta dall'Istituto Tecnico Industriale d'Istruzione Secondaria "Guido Donegani" di Crotone.

In data **05 DIC. 2014**, presso la Direzione Generale dell' Azienda Provinciale di Crotone sita presso il Centro Direzionale il "Granaio", via Mario Nicoletta angolo G. di Vittorio, su conforme proposta, nonché sulla base della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Responsabile dell'Ufficio Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

CHE quest'Amministrazione, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n.139 del 26 marzo 2014, ha riordinato il regolamento interno attuativo di accesso alla generale offerta formativa del training on the job;

CHE ai sensi e per gli effetti dell'ar.2 del D.Lgs. 15 aprile 2005 n.77, nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, la modalità di apprendimento denominata "alternanza", quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, deve perseguire le finalità di:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale educativo, che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici;
- c) favorire l'orientamento dei giovani;
- d) realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

CHE detti percorsi di alternanza, in conformità all'art.3 del predetto D.Lgs.,

devono essere progettati, attuati e verificati dall'istituzione scolastica interessata sulla base di apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i Soggetti di cui all'art.1, comma 2, del stessa norma, tra i quali sono annoverati anche gli Enti Pubblici;

VISTA l'istanza avanzata dall'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria "Guido Donegani" di Crotone, di stipula di apposita convenzione volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, visite documentative e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

ATTESO che la stessa, fatta eccezione per gli adempimenti da assumere e garantire per l'applicazione delle misure in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, non comporta alcun onere economico per l'Azienda;

RILEVATO che la modalità di apprendimento in argomento non è specificatamente annoverata tra le fattispecie del richiamato Regolamento Interno, benché la normativa ne sia parte integrante;

RITENUTO di poter disciplinare il servizio in parola con l'approvazione e la stipula della predetta convenzione, previa integrazione del Regolamento Interno;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. 15 aprile 2005 n.77;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

DARE ATTO che quest'Amministrazione, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze di realizzazione nell'ambito dei servizi aziendali di esperienze formative di training on the job, con propria deliberazione n.139 del 26 marzo 2014, ha riordinato il proprio Regolamento Interno attuativo di accesso alla generale offerta;

DARE ATTO che nel Regolamento de quo non è espressamente annoverata la fattispecie di apprendimento denominata "alternanza", di cui al D.Lgs. 15 aprile 2005 n.77 recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art.4 della legge 28 marzo 2003, n.53", quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione dei giovani in formazione nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

DARE ATTO che detti percorsi di alternanza, in conformità all'art.3 del predetto D.Lgs., devono essere progettati, attuati e verificati dall'istituzione scolastica interessata sulla base di apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i Soggetti di cui all'art.1, comma 2, del stessa norma, tra i quali sono annoverati anche gli Enti Pubblici;

DARE ATTO che l'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria "Guido Donegani" di Crotone, ha inoltrato richiesta per la realizzazione presso i servizi aziendali di visite documentative ed orientamento da rivolgere ai propri studenti, previo

stipula della prescritta convenzione;

DARE ATTO che la stessa, fatta eccezione per gli adempimenti da assumere e garantire per l'applicazione delle misure in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008, non comporta alcun onere economico per l'Azienda;

INTEGRARE l'art.2 del Regolamento Interno in materia recante "Tipologia di frequenze" con l'aggiunta della voce "Formazione in alternanza";

APPROVARE e sottoscrivere, conseguentemente, la convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dall'Istituto Statale d'Istruzione Secondaria "Guido Donegani" di Crotone;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

=====

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: Dott. Alfonso Rizzuto

Il Referente Amministrativo Aziendale: Dott. Giuseppe Fico

Il Referente Sanitario Aziendale: D.ssa Angela Caligiuri

Il Direttore Generale: Dr. Giuseppe Fratto

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente delibera è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo

Pretorio dell'Azienda in data 05 DIC. 2014 con prot. n.

117

del 05 DIC. 2014

ed ivi rimarrà per un

periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentino



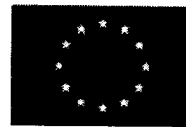
Il Dirigente dell'Ufficio

~~Il Dirigente Amministrativo Responsabile~~

~~(Dr.ssa Anna GIORDANO)~~

~~Valter Cosentino~~





Istituto Tecnico Industriale "Guido Donegani"

Settore Tecnologico: *Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Progetto "Sirio"*
Via Tito Minniti, 25 – Tel. 0962 21131 – Fax 0962 935551
88900 Crotone

Sito WEB: www.donegani.gov.it E-Mail: kris01100g@istruzione.it C.F. 91045370797

CONVENZIONE VISITE DOCUMENTATIVE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Istituto Tecnico Industriale "G. Donegani", con sede legale in Crotone (KR) alla via T. Minniti n.25, codice fiscale 91045370797, d'ora in poi denominato "Soggetto Promotore", rappresentata dal Dirigente scolastico **Prof. Angelo Gagliardi** nato a Catanzaro il 17-02-1970 domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Crotone

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale in Crotone presso il Centro Direzionale "Il Granaio" alla via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, codice fiscale **01997410798**, d'ora in poi denominato «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Direttore Generale **Dott. Giuseppe Fratto** nato a Soveria Simeri 28-03-53 domiciliato per la carica presso la sede ASP di Crotone;

Premesso

- che la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- Che il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le istituzioni scolastiche statali tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- che, nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.77 del 15 aprile 2005, deve perseguire le finalità di: attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici, favorire l'orientamento dei giovani, realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
- che detti percorsi di alternanza, in conformità all'art.1, comma 1 del predetto D.L., devono essere progettati, attuati e verificati dall'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa;
- che il Soggetto Promotore, al fine di perseguire i propositi in parola, intende avvalersi della collaborazione del Soggetto Ospitante per realizzare momenti formativi di alternanza tra studio e lavoro congruenti con i propri programmi di studio ad indirizzo Socio-Biologico
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per le finalità di cui al D.L. . n.77 del 15 aprile 2005, studenti del Soggetto Promotore, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Articolo 2

- 1 La visita documentativa ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente, persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo e come tale non costituisce rapporto di lavoro;
- 2 Lo svolgimento del tirocinio è seguito e verificato da:
 - un Tutor Didattico, designato dal Soggetto Promotore, con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.
 - un Tutor Aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art.3.
- 3 Per ciascuno studente utilmente inserito viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello studente;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di permanenza presso i servizi del Soggetto Promotore;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni degli studenti;

Articolo 3

Durante lo svolgimento della visita documentativa lo/a studente/ssa è tenuto a:

1. svolgere le visite documentative formative;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il Soggetto Promotore garantisce la copertura assicurativa degli alunni e dei Tutor interni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile del Settore Formazione e Aggiornamento Professionale Aziendale si impegna a dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso contemplati e realizzabili.

Articolo 6

Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.

Articolo 7

Le Parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs n.196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione redatta in triplice copia è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DPR 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 9

Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Articolo 10

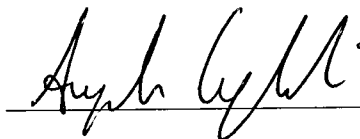
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 11

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Crotone,

Istituto Tecnico Industriale "G.Donegani"
Il Dirigente Scolastico



Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Il Direttore Generale

